REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE

[DATA_UDIENZA]
RG [NUMERO_RG]
SENT. [NUMERO_SENTENZA]
CRON. [NUMERO_CRON]
REP. [NUMERO_REP]

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

dott. [NOME_PRESIDENTE]
Presidente
dott. [NOME_CONSIGLIERE_1]
Consigliere
dott. [NOME_CONSIGLIERE_REL]
Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel processo di appello n. [NUMERO_APPELLO]
Avente ad oggetto: azione di responsabilità professionale
Promosso da:
[NOME_MEDICO] rappresentato e difeso dagli avv. [NOME_AVV_1] e avv. [NOME_AVV_2] e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Torino

PARTE APPELLANTE

CONTRO

[NOME_ATTORE] rappresentata e difesa da avv. Roberto Atzei e presso il suo studio elettivamente domiciliata.

E contro

[AZIENDA_OSPEDALIERA] rappresentata e difesa dagli avv. [NOME_AVV_3] e [NOME_AVV_4]

E contro

[FORNITORE]
[PRODUTTORE_PROTESI_2]
[IMPORTATORE]
[PRODUTTORE_PROTESI_1]

PARTI APPELLATE CONTUMACI

E contro

[ENTE_CERTIFICATORE] rappresentata e difesa dagli avv. [NOME_AVV_5], [NOME_AVV_6] e [NOME_AVV_7] e presso il suo studio elettivamente domiciliata.

E contro

[ASSICURAZIONE_MEDICO] rappresentata e difesa dall'avv. [NOME_AVV_8] e presso il suo studio elettivamente domiciliata.

[ASSICURAZIONE_UNIVERSITA] succeduta a [ASSICURAZIONE_UNIVERSITA_PREC] rappresentata e difesa dall'avv. [NOME_AVV_9] e presso il suo studio elettivamente domiciliata
[UNIVERSITA] domiciliata presso Avvocatura Distrettuale dello Stato che la rappresenta e difende

PARTI APPELLATE

CONCLUSIONI delle parti:

- prof. [NOME_MEDICO]: In accoglimento del presente gravame e in parziale riforma dell'oppugnata sentenza parziale del Tribunale di Torino del [DATA_SENTENZA_PARZIALE] resa inter partes accertare e dichiarare la giurisdizione del Giudice Italiano nei confronti di [ENTE_CERTIFICATORE] con ogni consequenziale statuizione di legge;
 - in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare che la sentenza del Tribunale di Torino Ufficio GUP di proscioglimento del prof. [NOME_MEDICO] dai reati di omicidio colposo e lesioni colpose confermata dalla Corte d'Appello sezione III Penale n. [NUMERO_SENT_PENALE] del [DATA_SENT_PENALE] e passata in giudicato è vincolante per il giudice civile;
 - in accoglimento del presente gravame e in parziale riforma dell'oppugnata sentenza del Tribunale di Torino n. [NUMERO_SENTENZA_1] del [DATA_SENTENZA_1] resa inter partes, dichiarare inammissibili e/o respingere tutte le domande proposte dalla signora [NOME_ATTORE] nei confronti del prof. [NOME_MEDICO]; in via gradata, in caso di accoglimento delle domande della signora [NOME_ATTORE], dichiarare tenuta e condannare l'[AZIENDA_OSPEDALIERA] e/o la società [ASSICURAZIONE_MEDICO] a manlevare e tenere indenne l'appellante da quanto il medesimo fosse in ipotesi condannato a pagare alla medesima [NOME_ATTORE]; con vittoria di spese ed onorari anche del primo grado di giudizio.

- [NOME_ATTORE]: Respingere tutte le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese diritti e onorari del presente grado di giudizio.

- [ASSICURAZIONE_MEDICO]: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, *contrariis reiectis,* – in riforma della sentenza del Tribunale di Torino – Sezione IV Civile n. [NUMERO_SENTENZA_1] del [DATA_SENTENZA_1], non notificata nonché in riforma della sentenza parziale del Tribunale di Torino, sezione IV n. [NUMERO_SENT_PARZIALE] del [DATA_SENTENZA_PARZIALE],
 - previo accertamento della non operatività della polizza assicurativa [NUMERO_POLIZZA] per il caso in oggetto, – assolvere l'esponente dalle richieste avanzate dal prof. [NOME_MEDICO], nel merito in via subordinata,
 - accertare e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza delle domande formulate in atto di citazione del [DATA_CITAZIONE] dalla sig.ra [NOME_ATTORE] nei confronti del prof. [NOME_MEDICO],
 - conseguentemente, mandare assolto il prof. [NOME_MEDICO] da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti. nel merito in via ulteriormente subordinata – per il caso in cui risultassero fondate le richieste della signora [NOME_ATTORE] e risultasse accertata in causa una responsabilità del professor [NOME_MEDICO] e risultasse operativa la polizza assicurativa con la [ASSICURAZIONE_MEDICO],
 - dichiarare tenute e condannare ciascuna per quanto di dovere, le società, [AZIENDA_OSPEDALIERA], in persona del rappresentante pro tempore, con sede in Torino, [ENTE_CERTIFICATORE], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [SEDE_ENTE_CERTIFICATORE], Germania, [PRODUTTORE_PROTESI_1] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [SEDE_PRODUTTORE_1], Brasile; la s.a.s. [IMPORTATORE], in persona del legale rappresentante pro tempore con sede nel Principato di Monaco; [FORNITORE], in persona del liquidatore pro tempore, con sede in [SEDE_FORNITORE], a manlevare la [ASSICURAZIONE_MEDICO] da quanto fosse condannata a pagare in virtù della polizza stipulata con il professor [NOME_MEDICO];

 nel merito in via di gradato subordine

- nella denegata ipotesi in cui non trovasse accoglimento la domanda di manleva appena formulata e venisse accertata una responsabilità anche in capo al prof. [NOME_MEDICO] per i fatti di cui è causa, accertare e per l'effetto dichiarare la gravità delle rispettive colpe dei seguenti soggetti e la gravità delle conseguenze derivate: [AZIENDA_OSPEDALIERA], [ENTE_CERTIFICATORE], [PRODUTTORE_PROTESI_1], [IMPORTATORE], [FORNITORE]; conseguentemente, graduare le rispettive responsabilità, individuandole pro quota.

Con vittoria di spese di giudizio, onorari, IVA e CPA, contributo spese generali e rimborso ex art. 15 t.p. di entrambi i gradi di giudizio.

- [ASSICURAZIONE_UNIVERSITA]: in via principale respingere in quanto infondata ogni eventuale domanda proposta nei confronti di [UNIVERSITA] anche per l'ipotesi di reiezione dell'appello promosso dal prof. [NOME_MEDICO] e di qualsivoglia accoglimento della domanda dell'attrice; in via subordinata, salvo gravame nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda riproposta nei confronti di [UNIVERSITA] escludere o circoscrivere l'obbligo di manleva a carico della presente assicurazione rigorosamente entro i limiti contrattuali previsti nella polizza. In ogni caso con il favore delle spese del presente grado di giudizio.

- [AZIENDA_OSPEDALIERA]: FOGLIO A PARTE allegato con le seguenti CONCLUSIONI: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese,
 - In via principale – accogliere l'appello proposto dal Prof. [NOME_MEDICO], e per l'effetto riformare la sentenza non definitiva n. [NUMERO_SENT_PARZIALE] resa dal Tribunale di Torino in data [DATA_SENTENZA_PARZIALE], nonché la sentenza n. [NUMERO_SENTENZA_1] resa dal Tribunale di Torino in data [DATA_SENTENZA_1] in relazione ai capi impugnati, assolvendo la conchiudente da ogni domanda;
 - In via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello in parte qua, – respingere la domanda di manleva formulata in via gradata dall'appellante nei confronti dell'[AZIENDA_OSPEDALIERA]
 - In via di appello incidentale condizionato alla denegata ipotesi di rigetto dell'impugnazione e di accertamento della responsabilità di questa Azienda: Previamente dichiarando l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande formulate da [ASSICURAZIONE_MEDICO] nei confronti dell'Azienda, – riformare parzialmente la sentenza n.

[NUMERO_SENTENZA_1] in punto rigetto della domanda di manleva spiegata da questa conchiudente nei confronti dell'[UNIVERSITA] e, dichiarato il rispettivo grado di responsabilità, dichiararla tenuta e condannarla a tener indenne e manlevare l'Azienda per le somme che risulteranno di spettanza – riformare parzialmente la sentenza n. [NUMERO_SENTENZA_1] in punto rigetto della domanda di manleva spiegata da questa conchiudente nei confronti di [PRODUTTORE_PROTESI_1], di [IMPORTATORE], [FORNITORE], [ENTE_CERTIFICATORE] e, accertato il rispettivo grado di responsabilità, dichiararli tenuti e condannarli a tener indenne e manlevare l'Azienda per le somme che risulteranno di spettanza.

- In ogni caso, con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio.

- [ENTE_CERTIFICATORE]: "Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa,
 - in via pregiudiziale e principale: DICHIARARE INAMMISSIBILE e pertanto RESPINGERE L'APPELLO nei confronti di [ENTE_CERTIFICATORE] per tutti i motivi dedotti e per l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Torino del [DATA_SENTENZA_PARZIALE] n. [NUMERO_SENT_PARZIALE].
 - in subordine, sempre in via pregiudiziale: DICHIARARE IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE del Giudice italiano rispetto alle domande svolte nei confronti dell'appellato [ENTE_CERTIFICATORE], essendo competente ai sensi del Regolamento (CE) n. 44/2001 il Giudice tedesco.
 - in via di ulteriore subordine, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata n. [NUMERO_SENT_PARZIALE] nel capo in cui dichiara il difetto della giurisdizione italiana nei confronti di [ENTE_CERTIFICATORE], RIMETTERE LA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO ai sensi dell'art. 353 c.p.c. affinché venga svolta l'istruttoria; – in via di ulteriore subordine: DICHIARARE INAMMISSIBILI E/O IMPROCEDIBILI e comunque RESPINGERE le domande tutte da chiunque proposte nei confronti di [ENTE_CERTIFICATORE] in quanto infondate in fatto ed in diritto, non sussistendo a carico della stessa alcuna responsabilità per gli eventi di cui è causa
 - in via ulteriormente gradata nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei confronti dell'odierno comparente, DICHIARARE TENUTI e conseguentemente CONDANNARE le società [PRODUTTORE_PROTESI_1], [PRODUTTORE_PROTESI_2], [IMPORTATORE], [FORNITORE], in solido tra loro o ciascuno per quanto di sua

spettanza, a tenere indenne e manlevata [ENTE_CERTIFICATORE] da quanto fosse condannata a pagare in conseguenza del presente giudizio; per l'eventualità in cui venisse ravvisata una responsabilità solidale dell'odierno comparente per gli eventi di cui è causa, accertare la gravità delle rispettive colpe e l'entità delle conseguenze da esse derivate e conseguentemente graduare la responsabilità, indicando la quota parte in cui si divide l'obbligazione nei rapporti interni ai fini del regresso.

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio."

- [UNIVERSITA]: GIUDICARSI secondo giustizia sull'appello proposto da [NOME_MEDICO]. Nel caso di reiezione dell'appello e nell'ipotesi di rituale riproposizione nel secondo grado di giudizio delle domande proposte dai chiamanti in causa nei confronti dell'[UNIVERSITA], dichiararsi inammissibili o respingersi perché infondate le domande stesse o, in subordine, in caso di loro accoglimento, dichiararsi la compagnia [ASSICURAZIONE_UNIVERSITA], tenuta a manlevare integralmente l'Università stessa. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato rispettivamente il [DATA_NOTIFICA_1] e il [DATA_NOTIFICA_2] la signora [NOME_ATTORE] evocava in giudizio avanti al Tribunale di Torino il prof. [NOME_MEDICO] e l'[AZIENDA_OSPEDALIERA] assumendo di essere stata affetta da stenosi della valvola mitralica e di avere subito due interventi cardiochirurgici di commissurotomia nel [ANNO_1] e nel [ANNO_2]. La signora [NOME_ATTORE], a fronte di un aggravamento delle proprie condizioni di salute, veniva ricoverata presso l'[AZIENDA_OSPEDALIERA] dove il [DATA_INTERVENTO_1] veniva sottoposta ad un intervento chirurgico, eseguito dal prof. [NOME_MEDICO] e dalla sua équipe, per la sostituzione della valvola mitralica con una protesi meccanica denominata [NOME_PROTESI_1] di fabbricazione della [PRODUTTORE_PROTESI_1] con sede a [SEDE_PRODUTTORE_1] Brasile.

Dopo il ricovero e l'intervento la signora [NOME_ATTORE] era soggetta a frequenti episodi di aritmie e cardiopalmi e, per questo, veniva ricoverata in day hospital presso l'[AZIENDA_OSPEDALIERA] e in data [DATA_INTERVENTO_2] veniva nuovamente sottoposta ad intervento chirurgico dalla stessa equipe guidata dal prof. [NOME_MEDICO] per la sostituzione della valvola mitralica con impianto della valvola biologica denominata [NOME_PROTESI_2] prodotta dalla [PRODUTTORE_PROTESI_2].

Il [DATA_IMPIANTO_PM] si rendeva necessario l'impianto di un pace maker cardiaco.

L'attrice lamentava che il primo intervento chirurgico non fosse stato eseguito a regola d'arte e che la valvola [PRODUTTORE_PROTESI_1] impiantata non fosse adeguata presentando un elevato rischio di trombogenicità. Anche il secondo intervento mediante impianto di una valvola biologica, secondo i consulenti della [NOME_ATTORE], non era stato fatto a regola d'arte perché esistevano protesi meccaniche in commercio molto più affidabili mentre quella biologica esponeva la paziente alla certezza di un altro intervento chirurgico di sostituzione della valvola nell'arco di quindici anni con elevato rischio di mortalità.

La signora [NOME_ATTORE] allegava che le proprie condizioni di salute erano assai compromesse a causa di episodi di astenia, parestesie e indebolimento dell'arco superiore sinistro, crisi di ansia, depressive e di panico, rischio di crisi cardiaca e di altri futuri interventi chirurgici.

Domandava quindi al prof. [NOME_MEDICO] e all'[AZIENDA_OSPEDALIERA] il risarcimento dei danni biologico e morale.

Si costituiva in giudizio l'[AZIENDA_OSPEDALIERA] affermando che il prof. [NOME_MEDICO] non era un dipendente suo bensì dell'[UNIVERSITA] con conseguente responsabilità datoriale dell'[UNIVERSITA].

Aggiungeva di non essere tenuta a rispondere per eventi cagionati da comportamenti dolosi o gravemente colposi dei propri dipendenti o collaboratori.

Assumeva che l'intervento cardiochirurgico era stato correttamente eseguito ed era, comunque, di difficile esecuzione e che la colpa della comparsa di aritmie cardiache era da attribuire al comportamento della paziente che non aveva seguito le dovute terapie anticoagulanti.

Eccepiva che l'impianto di una valvola biologica era corretto perché la paziente presentava controindicazioni alla terapia anticoagulante essenziale in caso di impianto di protesi meccanica.

Aggiungeva che le valvole erano certificate quanto alla loro conformità alla normativa CE dalla società tedesca [ENTE_CERTIFICATORE].
Inoltre l'impiego della valvola meccanica [PRODUTTORE_PROTESI_1] non poteva essere considerato sperimentale perché la valvola era stata già da tempo immessa sul mercato.

L'azienda ospedaliera chiedeva l'autorizzazione a chiamare in manleva il prof. [NOME_MEDICO], il produttore delle valvole in questione ([PRODUTTORE_PROTESI_1] e [PRODUTTORE_PROTESI_2]),

l'importatore ([IMPORTATORE]), il fornitore ([FORNITORE]), l'organismo certificatore ([ENTE_CERTIFICATORE]) e l'[UNIVERSITA].

Si costituiva in giudizio il prof. [NOME_MEDICO] affermando che le complicanze erano dipese da inadeguata terapia anticoagulante, a causa del comportamento della paziente che non si era attenuta alle prescrizioni mediche, nonché dalla stessa malattia mitralica. Affermava che tutte le valvole, meccaniche o biologiche, presentavano una fisiologica trombogenicità ma le valvole biologiche presentavano minor rischio di trombi. Di qui la scelta di una valvola biologica da impiantare in sostituzione della valvola meccanica [PRODUTTORE_PROTESI_1] con il secondo intervento.

Chiamava in manleva la propria compagnia assicuratrice [ASSICURAZIONE_MEDICO] e l'[AZIENDA_OSPEDALIERA].

La [ASSICURAZIONE_MEDICO] si costituiva ed eccepiva che il sinistro era stato denunciato dall'assicurato solo in data [DATA_DENUNCIA_SINISTRO] e cioè dopo la cessazione del rapporto assicurativo.

La [ASSICURAZIONE_MEDICO] proponeva domande di manleva nei confronti di [PRODUTTORE_PROTESI_1], [PRODUTTORE_PROTESI_2], [ENTE_CERTIFICATORE], [FORNITORE] e [UNIVERSITA] e, in subordine, dell'[AZIENDA_OSPEDALIERA] e delle sue compagnie assicuratrici.

[ENTE_CERTIFICATORE] si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, la regolarità dell'attività di certificazione effettuata a favore di [PRODUTTORE_PROTESI_1] e di [PRODUTTORE_PROTESI_2] ex allegato 2 della direttiva 93-42 CEE, la mancata allegazione da parte dei chiamanti in garanzia di profili specifici di colpa della medesima [ENTE_CERTIFICATORE], la responsabilità di [PRODUTTORE_PROTESI_1] e di [PRODUTTORE_PROTESI_2] per mancata trasmissione della documentazione all'ente certificatore.

L'[UNIVERSITA] si costituiva in giudizio e negava la propria qualità di ente datore di lavoro del prof. [NOME_MEDICO]. Chiamava quindi in causa la propria compagnia assicuratrice [ASSICURAZIONE_UNIVERSITA] che si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione di ogni domanda nei confronti di [UNIVERSITA] e, in ogni caso, la limitazione della domanda di garanzia assicurativa nei limiti contrattuali.

[IMPORTATORE] eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto società nata il [DATA_COSTITUZIONE_IMPORTATORE] e diversa da quella che aveva importato le valvole. Eccepiva inoltre il difetto di giurisdizione del giudice italiano ex regolamento CEE 44-2001 essendo società corrente nel Principato di Monaco.

[FORNITORE] si costituiva eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo alla chiamante [AZIENDA_OSPEDALIERA] nonché la decadenza ex art. 1490 c.c. per omessa denuncia dei vizi della valvola. Affermava l'insussistenza della propria responsabilità essendosi limitata a fornire le valvole previa verifica della loro certificazione.

Con sentenza parziale n. [NUMERO_SENT_PARZIALE] del [DATA_SENTENZA_PARZIALE] il giudice del Tribunale di Torino dichiarava la contumacia di [PRODUTTORE_PROTESI_2] e di [PRODUTTORE_PROTESI_1]. Dichiarava il difetto di giurisdizione italiana nei confronti di [ENTE_CERTIFICATORE] ai sensi del regolamento 44 del 2001. Dichiarava la giurisdizione del giudice italiano nei confronti di [PRODUTTORE_PROTESI_2] e [PRODUTTORE_PROTESI_1] nonché nei confronti di [IMPORTATORE]. Rigettava le istanze di sospensione del processo per la pendenza dei processi penali a carico del prof. [NOME_MEDICO]. Rigettava ogni domanda nei confronti di [PRODUTTORE_PROTESI_2] perché la signora [NOME_ATTORE] non aveva mai allegato specifici vizi di funzionamento della valvola biologica.

La causa proseguiva con l'espletamento delle prove orali e della CTU. Il Tribunale di Torino, con sentenza [NUMERO_SENTENZA_1] del [DATA_SENTENZA_1], infine condannava il prof. [NOME_MEDICO] e [AZIENDA_OSPEDALIERA], in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore di [NOME_ATTORE] nella misura di euro [IMPORTO_RISARCIMENTO] oltre agli ulteriori interessi legali. Rigettava ogni domanda proposta da [AZIENDA_OSPEDALIERA] e da [ASSICURAZIONE_MEDICO] contro [FORNITORE], [IMPORTATORE], [PRODUTTORE_PROTESI_1] e [UNIVERSITA]. Condannava [ASSICURAZIONE_MEDICO] a tenere indenne il [NOME_MEDICO]. Dichiarava inammissibile la manleva proposta da [ASSICURAZIONE_MEDICO] nei confronti di [AZIENDA_OSPEDALIERA].

Proponeva appello il prof. [NOME_MEDICO] evocando in causa tutte le parti del giudizio di primo grado ed eccependo in primo luogo l'infondatezza del rilievo di difetto di giurisdizione italiana nei confronti della [ENTE_CERTIFICATORE].

Censurava la ritenuta inapplicabilità al contratto di prestazione professionale medica dell'art. 2226 c.c.

Contestava la sussistenza di una propria responsabilità, così come era stata affermata dal primo giudice, sulla base della lacunosità della cartella clinica e dell'avvenuta distruzione della valvola [PRODUTTORE_PROTESI_1] sostituita.

Domandava l'accertamento che la sentenza di proscioglimento del giudice penale era vincolante per il giudice civile.

Domandava la reiezione di tutte le domande proposte nei suoi confronti.
Insisteva per la declaratoria dell'obbligo dell'[AZIENDA_OSPEDALIERA] e della [ASSICURAZIONE_MEDICO] a manlevarlo.

Si costituiva in giudizio la parte appellata [ENTE_CERTIFICATORE] rilevando che l'appello del prof. [NOME_MEDICO] in punto difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle domande proposte nei confronti di [ENTE_CERTIFICATORE] era inammissibile perché in primo grado il [NOME_MEDICO] non aveva mai proposto domande nei confronti di [ENTE_CERTIFICATORE] con la conseguenza che l'appellante non poteva ora in grado di appello dolersi del ritenuto difetto di giurisdizione.

In ogni caso la [ENTE_CERTIFICATORE] osservava che la sentenza n. [NUMERO_SENT_PARZIALE] pronunciata dal giudice di prime cure era definitiva nei propri confronti per il decorso del termine di cui all'art. 327 cpc senza che nessuna parte avesse proposto impugnazione.

La signora [NOME_ATTORE] si costituiva in giudizio e chiedeva la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

L'[AZIENDA_OSPEDALIERA] si costituiva in giudizio e chiedeva l'accoglimento dell'appello principale e, in via subordinata, in caso di rigetto dell'appello, la reiezione della domanda di manleva formulata in via gradata dall'appellante.
In via di appello incidentale domandava la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la propria domanda di manleva nei confronti dell'[UNIVERSITA]. Domandava la riforma della sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva rigettato la domanda di manleva proposta nei confronti di [PRODUTTORE_PROTESI_1], [IMPORTATORE], [FORNITORE], [ENTE_CERTIFICATORE].

Si costituiva in giudizio [ASSICURAZIONE_MEDICO] domandando la riforma della sentenza di primo grado e l'assoluzione del prof. [NOME_MEDICO] da ogni domanda. Inoltre domandava l'accertamento della non operatività della polizza assicurativa [NUMERO_POLIZZA] per il caso in oggetto. In via subordinata domandava la condanna di [AZIENDA_OSPEDALIERA], [ENTE_CERTIFICATORE], [PRODUTTORE_PROTESI_1], [IMPORTATORE], [FORNITORE], a manlevarla. In via di ulteriore subordine domandava l'accertamento della gravità delle rispettive colpe tra i predetti e la graduazione delle rispettive responsabilità individuandole pro quota.

Si costituiva in giudizio [UNIVERSITA] che chiedeva dichiararsi inammissibili o comunque respingersi le domande proposte. Chiedeva, in ogni caso, dichiarare tenuta la propria compagnia assicuratrice a manlevarla.

Si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice [ASSICURAZIONE_UNIVERSITA], rilevando la rinuncia ad ogni domanda nei propri confronti nelle conclusioni di primo grado e in ogni caso domandando la reiezione di ogni domanda.

All'udienza del [DATA_UDIENZA_PRECISAZIONE] le parti precisavano le conclusioni definitive e decorsi i termini per le conclusionali e le repliche la causa veniva decisa nella Camera di Consiglio del [DATA_CAMERA_CONSIGLIO].

L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.

In via preliminare deve essere dichiarato il passaggio in giudicato della pronuncia del Tribunale di Torino n. [NUMERO_SENT_PARZIALE] in data [DATA_SENTENZA_PARZIALE] in merito al difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti di [ENTE_CERTIFICATORE].
Infatti la sentenza [NUMERO_SENT_PARZIALE] del [DATA_SENTENZA_PARZIALE] ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti di [ENTE_CERTIFICATORE] provvedendo anche in punto spese di lite nel rapporto tra le parti che l'avevano chiamata in causa. Tale statuizione, relativa a [ENTE_CERTIFICATORE], ha carattere definitivo in quanto, di fatto, ha estromesso [ENTE_CERTIFICATORE] dal giudizio ed è passata in giudicato non risultando interposto alcun gravame da nessuna delle parti interessate nel termine di cui all'art. 327 cpc.

Ne consegue che l'appello proposto in punto giurisdizione nei confronti di [ENTE_CERTIFICATORE] da prof. [NOME_MEDICO] risulta inammissibile sotto due profili: in primo luogo perché in primo grado il prof. [NOME_MEDICO] non aveva proposto alcuna domanda nei confronti di [ENTE_CERTIFICATORE] e quindi non può avere interesse in questo grado di giudizio ad impugnare il difetto di giurisdizione pronunciato nei confronti di [ENTE_CERTIFICATORE], posto che in ogni caso egli non aveva proposto in primo grado alcuna domanda di manleva nei confronti di [ENTE_CERTIFICATORE] e la proposizione in appello di tale domanda resta preclusa in forza dell'art. 345 cpc.
In secondo luogo la statuizione in punto difetto di giurisdizione è divenuta inoppugnabile tanto per l'appellante principale quanto per le altri parti del giudizio per mancata proposizione di gravami entro il termine di cui all'art. 327 cpc.

Ritiene poi la Corte che debbano essere preliminarmente dichiarati inammissibili gli appelli incidentali proposti da [AZIENDA_OSPEDALIERA] e da [ASSICURAZIONE_MEDICO] nei confronti di

[PRODUTTORE_PROTESI_1], [IMPORTATORE], [ENTE_CERTIFICATORE], [FORNITORE] in quanto tardivi. Infatti tali appelli incidentali sono stati proposti dalle due parti appellate soltanto con la costituzione in giudizio in data [DATA_COSTITUZIONE_APPELLO].

Ciò è avvenuto tardivamente e cioè quando ormai i termini per proporre l'appello incidentale erano ormai spirati posto che: entrambe le parti avevano un interesse autonomo e diretto ad impugnare la sentenza definitiva depositata dal Tribunale di Torino il [DATA_SENTENZA_1] (sentenza n. [NUMERO_SENTENZA_1]) nella parte in cui aveva rigettato ogni domanda proposta da [AZIENDA_OSPEDALIERA] e da [ASSICURAZIONE_MEDICO] nei confronti di [FORNITORE], [IMPORTATORE], [PRODUTTORE_PROTESI_1], [ENTE_CERTIFICATORE]. Tale sentenza non risulta invece impugnata entro il termine stabilito dall'art. 327 cpc pur avendo le parti soccombenti in primo grado uno specifico interesse ad impugnare direttamente tali capi della sentenza indipendentemente dalla proposizione dell'appello da parte del prof. [NOME_MEDICO].

Analogo discorso deve essere ripetuto per la riproposizione in via incidentale della domanda di manleva da parte di [ASSICURAZIONE_MEDICO] nei confronti di [AZIENDA_OSPEDALIERA] dichiarata inammissibile con la medesima sentenza depositata il [DATA_SENTENZA_1].
Anche in tale caso, pur avendo la [ASSICURAZIONE_MEDICO] la legittimazione e l'interesse autonomo ad impugnare il capo di sentenza che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda, non ha proposto alcuna impugnativa entro il termine utile ex art. 327 cpc.
Non è ammessa infatti la proposizione in via incidentale tardiva ex art. 334 cpc dell'impugnazione quando l'interesse a proporre il gravame preesisteva ed era indipendente dalla proposizione dell'impugnazione principale (cfr. Cass. S.U. 7 agosto 2013 n. 18752, Cass. 27 agosto 2013 n. 19584; Cass. 1992 n. 9367; Cass. 1992 n. 5423).

Analoga statuizione di tardività deve essere emessa per l'appello incidentale proposto da [AZIENDA_OSPEDALIERA] nei confronti di [UNIVERSITA] sul capo di sentenza che ha rigettato la domanda di manleva.

Parimenti deve essere dichiarata inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di [ASSICURAZIONE_MEDICO] diretta a contestare la sussistenza per l'operatività della garanzia assicurativa nei confronti dell'appellante principale prof. [NOME_MEDICO]. Infatti su tale punto aveva già statuito espressamente il primo giudice affermando l'operatività della garanzia assicurativa e condannando [ASSICURAZIONE_MEDICO] a garantire e tenere indenne il prof. [NOME_MEDICO] in ordine a tutte le somme al cui pagamento veniva condannato.

Ciò posto occorre esaminare i motivi dell'appello proposto dal prof. [NOME_MEDICO].

Il primo motivo di merito, attinente alla doglianza circa la ritenuta inapplicabilità della norma di cui all'art. 2226 c.c. ed i relativi termini di decadenza dall'azione, è infondato.
Tale norma, infatti, non trova applicazione in materia di responsabilità medica ed in generale di prestazioni intellettuali come ha ritenuto in numerose pronunce la Corte di Cassazione e, prima fra tutte, nella pronuncia a Sezioni Unite del 28 luglio 2005 n. 15781.
Ne consegue l'infondatezza del motivo.

Per quanto concerne la responsabilità del prof. [NOME_MEDICO] occorre distinguere la condotta relativa al primo intervento chirurgico dalla condotta successiva relativa alla sostituzione della valvola meccanica con una valvola biologica.

Va premesso in ogni caso che la giurisprudenza ha elaborato un insieme di regole che disciplinano la responsabilità del medico costruita come un sottosistema della responsabilità civile di natura contrattuale.
Dalla ritenuta natura contrattuale della responsabilità deriva che il paziente può sempre invocare la presunzione di colpa del medico di cui all'art. 1218 c.c.; inoltre, per quanto concerne il nesso causale, la giurisprudenza lo ha ritenuto esistente anche quando vi sia incertezza circa l'effettiva causa del danno a condizione che il medico abbia posto in essere una condotta astrattamente idonea a cagionare il danno.

In tema di responsabilità medica la giurisprudenza ha poi richiesto non soltanto che il medico dimostri di avere diligentemente eseguito l'intervento ma anche che il paziente sia stato diligentemente informato della natura e dei rischi della prestazione medica con la conseguenza che, in difetto di informazione, il medico potrà essere chiamato a rispondere delle conseguenze sfavorevoli dell'intervento sempre che si dimostri che il paziente, ove fosse stato debitamente informato, avrebbe optato per un diverso trattamento sanitario.

Anche se non esiste alcun contratto diretto tra paziente e medico, di fatto, fin dall'inizio della prestazione sanitaria si configura un vero e proprio rapporto giuridico tra medico e paziente dal quale nascono i medesimi diritti ed obblighi che scaturirebbero da un contratto di prestazione d'opera intellettuale.

A riguardo la giurisprudenza ha parlato di "responsabilità da contatto" nel senso che, se ex ante il paziente ricoverato in un ospedale pubblico non può pretendere la prestazione sanitaria del medico, quando il medico interviene, il rapporto paziente-medico non potrà essere differente nel contenuto da quello che abbia come fonte un comune contratto di prestazione d'opera professionale tra medico e paziente (cfr. Cass. 589-1999). Sul punto sono intervenute anche le Sezioni

Unite della Cassazione (cfr. sentenza 577 del 2008) e successive sentenze della Cassazione (cfr. Cass. 19 aprile 2006 n. 9085).

Quanto alla diligenza esigibile dal medico deve trovare applicazione l'art. 1176 secondo comma c.c. che stabilisce che il professionista nell'adempimento delle proprie obbligazioni è tenuto non già alla diligenza generica ma alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis. In particolare, in tema di responsabilità medica, la Cassazione ha ritenuto che la diligenza da impiegare nello svolgimento della professione debba essere "quella di un regolato ed accorto professionista ossia del professionista esercente la sua attività con scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale" (cfr. Cass. 11 marzo 2002 n. 3492).

Dalla natura contrattuale della responsabilità medica si sono tratte le dovute conseguenze anche in tema di riparto dell'onere probatorio ritenendosi che, da un lato, il paziente abbia l'onere di allegare il contratto e l'inadempimento da parte della struttura e dei sanitari, a tal fine essendo sufficiente anche una generica allegazione di profili di colpa, senza la necessità di addentrarsi in profili concreti di colpa professionale conoscibili solo da un esperto del settore (cfr. Cass. 2004 n. 9471; Cass. 2004 n. 11488). Il medico e la struttura gestionale all'interno della quale il medico ha operato, quest'ultima chiamata a rispondere ex art. 1228 c.c. non solo dell'intervento diagnostico e terapeutico eseguito ma anche della sicurezza e manutenzione dei macchinari, strumenti e impianti utilizzati, hanno invece l'onere di dimostrare di avere diligentemente e con perizia adempiuto alle obbligazioni contrattuali assunte.

Pertanto, nel caso di specie, era onere del prof. [NOME_MEDICO] provare di avere diligentemente operato.

È pacifico che la prima valvola meccanica impiantata del tipo [NOME_PROTESI_1] non funzionasse adeguatamente e tale malfunzionamento risulta documentalmente attestato negli atti di accettazione della signora [NOME_ATTORE] con diagnosi di malfunzionamento della protesi mitralica [NOME_PROTESI_1] nonché nell'atto di dimissioni del [DATA_DIMISSIONE_4] dove si dà atto che l'intervento di sostituzione della protesi mitralica è stato eseguito il [DATA_INTERVENTO_2].

Secondo l'appellante la valvola [PRODUTTORE_PROTESI_1] non funzionava non perché fosse stata mal progettata o mal costruita o male impiantata ma solo perché a causa della non perfetta coagulazione del sangue della paziente si era formato un trombo.

L'appellante invero si spinge fino a sostenere che la formazione del trombo sia stata casualmente imputabile in via esclusiva al comportamento della paziente che non avrebbe seguito la terapia anticoagulante prescritta. Tale ultima tesi tuttavia, non risulta adeguatamente dimostrata perché, come hanno chiarito i CTU, la non perfetta anticoagulazione presente nel periodo di tempo che ha

preceduto il riscontro di trombosi valvolare deriva da una precisa scelta dei sanitari della [CASA_CURA] ed è giustificata, come è stato correttamente annotato in cartella clinica, dalla concomitante presenza di versamento pericardio.

A fronte di tale problematica clinica torna in discussione la questione se l'equipe medica guidata dal prof. [NOME_MEDICO] abbia ben operato impiantando una valvola idonea ad un adeguato e corretto funzionamento ovvero se la valvola [PRODUTTORE_PROTESI_1] fosse inadeguata per diverse ragioni che, in astratto, si possono ricondurre o ad un vizio intrinseco di costruzione o di funzionamento della valvola o anche ad un cattivo impianto della valvola medesima.

In tema di nesso causale tra condotta del medico e danno la giurisprudenza ha in più occasioni richiesto il concorso di due condizioni: 1) che la condotta abbia costituito un antecedente necessario dell'evento; 2) che sul piano causale non sia sopravvenuto un fatto idoneo di per sé solo a determinare l'evento.

Nel caso di specie sul piano causale è ragionevole ritenere che la condotta del medico abbia causato il danno anche perché nella cartella clinica del secondo intervento vi è una sorta di ammissione in merito al fatto che la prima valvola impiantata non funzionasse. Non risultano peraltro sopravvenuti altri fatti idonei di per sé a provocare l'evento dannoso costituito dal peggioramento delle condizioni di salute della paziente e dalla necessità di sottoporsi ad un nuovo intervento per sostituire la valvola.

D'altra parte il fatto che la valvola sostituita sia stata buttata via come ha ammesso lo stesso [NOME_MEDICO] in sede di interrogatorio formale e che, di conseguenza, non sia stato possibile accertare mediante la CTU se la valvola presentasse anomalie o difetti di funzionamento intrinseco, rende oggettivamente incerta l'individuazione della causa esatta del mal funzionamento.

In tema di responsabilità contrattuale a fronte dell'inadempimento dedotto dalla paziente signora [NOME_ATTORE] consistito nell'avere impiantato una valvola inadeguata, era onere del medico e della struttura sanitaria provare di avere adempiuto diligentemente alle rispettive prestazioni in modo tale che il danno lamentato dalla controparte non potesse essere loro imputato.
Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che "al fine del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che pur esistendo esso non è stato eziologicamente rilevante" (Cass SU 11 gennaio 2008 n. 577).

Sotto tale profilo, tuttavia, ritiene questa Corte che, nella situazione concreta verificatasi in cui la valvola rimossa è stata distrutta, sia impossibile tanto per la struttura sanitaria quanto per il chirurgo che l'aveva impiantata fornire la prova che la valvola fosse adeguata al caso della paziente, ben costruita, priva di difetti apparenti e ben funzionante.

La circostanza che le valvole [NOME_PROTESI_1] rappresentassero un prodotto innovativo anche se non sperimentale, aggrava la posizione del chirurgo sotto il profilo probatorio in quanto l'impianto di una protesi "nuova" e poco conosciuta, non ancora sufficientemente "testata" mediante impianto sui pazienti, avrebbe imposto una maggiore cautela nel chirurgo prima di procedere in larga scala ad applicare tali protesi su un gran numero di pazienti.

Non consta peraltro che, sia pure in astratto, le valvole [PRODUTTORE_PROTESI_1] fossero migliori di altre valvole e neppure che fossero maggiormente adatte in rapporto alla condizione clinica specifica della paziente signora [NOME_ATTORE]. Al contrario, il fatto che le valvole in questione siano state acquistate dall'[AZIENDA_OSPEDALIERA] a seguito di una gara di pubblica evidenza in cui prof. [NOME_MEDICO], quale Presidente della Commissione Aggiudicatrice, veniva condannato penalmente per corruzione e altri reati connessi, induce a ritenere che tali valvole siano state preferite ad altre non perché migliori ma perché era stato corrotto l'organo che doveva giudicare della validità della fornitura e di ciò non poteva non essere consapevole il prof. [NOME_MEDICO] che presiedeva la Commissione aggiudicatrice. Di conseguenza proprio questa consapevolezza, unitamente al fatto che nulla si conosceva a livello di impiego clinico della valvola in questione, doveva far sorgere nel medesimo prof. [NOME_MEDICO] quale chirurgo un ragionevole dubbio sulla piena affidabilità della valvola in generale, con conseguente necessità di un utilizzo cauto e circospetto di tale tipo di valvola accompagnato dalla necessità di testare o comunque di controllare con attenzione, prima di utilizzare la valvola, caratteristiche costruttive e di funzionamento delle valvole in questione tali da renderle affidabili e da far superare in termini positivi ogni ragionevole dubbio che non poteva non essere presente nella mente del chirurgo.

Il fatto che sia stata distrutta la prova principale che avrebbe permesso di far luce sulle cause reali del mal funzionamento della valvola, induce questa Corte, a confermare il ragionamento del primo giudice in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'[AZIENDA_OSPEDALIERA] e del chirurgo di avere diligentemente e prudentemente operato.

Risulta pienamente condivisibile anche la conclusione cui è addivenuto il giudice di prime cure laddove ha affermato che "la certificazione CE tanto richiamata dalle parti rende un prodotto commercializzabile ma non sicuro sul piano clinico".

Va infine detto che la sentenza penale, confermata anche in grado di appello, che ha assolto il [NOME_MEDICO] per i delitti contestati di cui all'art. 589 cp con la formula "perché il fatto non costituisce reato" non può far stato nel presente giudizio civile a norma dell'art. 652 cpp perché la signora [NOME_ATTORE] è rimasta estranea al processo penale non essendosi ivi costituita parte civile e fermo restando, comunque, che l'accertamento del giudice penale concerne i meri fatti materiali della vicenda ma non riguarda l'interpretazione di norme giuridiche civilistiche né l'applicazione dei relativi principi in tema di responsabilità contrattuale, con la conseguenza che il giudizio civile risulta autonomo da quello penale.

L'appellante invoca infine l'applicazione dell'art. 2236 c.c. ma tale norma può trovare applicazione – ad avviso di questa Corte – soltanto se il caso affidato al medico sia di particolare complessità perché non ancora sperimentato o non studiato a sufficienza. Nel caso in esame, al contrario, tenuto conto dell'elevata specializzazione del medico che lo ha eseguito e cioè un cardiochirurgo molto conosciuto in Italia, l'intervento di posizionamento di una valvola mitralica non può essere ritenuto di particolare difficoltà.

Con riferimento al secondo intervento eseguito il [DATA_INTERVENTO_2], il profilo più rilevante di illegittimità dell'operato del prof. [NOME_MEDICO] è costituito dall'assenza del consenso informato da parte della paziente.

L'obbligo del medico di informare il paziente affinché quest'ultimo possa decidere se e come curarsi, può essere desunto con certezza da una lettura coordinata di norme costituzionali e di norme di legge ordinaria.
L'obbligo di informazione si fonda infatti sui principi costituzionali di libertà e di tutela della salute (art. 13 e 32 Cost.) in quanto, se il paziente non fosse adeguatamente informato del trattamento sanitario al quale sia in procinto di essere sottoposto, si violerebbe il diritto alla sua autodeterminazione e, per altro verso, il diritto a non essere sottoposto a trattamenti sanitari dal medesimo non voluti.

Questi principi costituzionali in merito all'obbligo di informare il paziente hanno trovato espressione in diverse norme di legge ordinaria quali, tra le più significative, l'art. 33 l. 23 dicembre 1978 n. 833.

Il consenso informato ha trovato consacrazione oltre che nell'art. 30 del Codice deontologico, anche a livello internazionale nell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione sulla biomedicina del 12 gennaio 1998 n. 168. Pertanto "la mancata richiesta del consenso costituisce autonoma fonte di responsabilità qualora dall'evento scaturiscano effetti lesivi o addirittura mortali per il paziente per cui nessun rilievo può avere il fatto che l'intervento medesimo sia stato eseguito in modo corretto" (Cass. 9374-1997). Posto che in assenza di consenso informato da parte del paziente l'intervento terapeutico costituisce un illecito, il medico risponde delle conseguenze negative che ne siano derivate

quand'anche abbia eseguito correttamente quella prestazione (Cass. 2010 n. 2847).
Quanto al grado di estensione dell'informativa fornita la giurisprudenza ha indicato in particolare la natura dell'intervento o dell'esame da eseguire, la portata e l'estensione dell'intervento, i rischi che comporta come effetti collaterali, la percentuale verosimile di successo, la possibilità di eseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi e i rischi di questi ultimi.

L'obbligo di informativa si estende inoltre ai rischi specifici rispetto a determinate scelte alternative in modo che il paziente con l'ausilio tecnico-scientifico del sanitario possa determinarsi verso l'una o l'altra delle scelte possibili anche attraverso una cosciente valutazione dei rischi relativi e dei corrispondenti vantaggi.

In base alla qualificazione contrattuale del rapporto intercorrente tra il medico e la struttura ed il paziente, occorre, in base ai criteri di riparto dell'onere probatorio che presiedono la materia, che il medico o la struttura dimostrino che l'informativa data al paziente sia stata completa. Infatti la completa informativa "costituisce un'obbligazione il cui adempimento deve essere provato dalla parte che l'altra affermi inadempiente e dunque dal medico (o dalla struttura) a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente" (cfr. Cass. 2847-2010).

Sempre secondo quest'ultimo orientamento il paziente ha l'onere invece di provare che avrebbe rifiutato l'intervento ove fosse stato compiutamente informato, perché, diversamente, la condotta positiva omessa dal medico a livello di informativa e di acquisizione di un consapevole consenso, non avrebbe comunque evitato l'evento.

Nel caso concreto in esame il modulo del consenso prestato dalla signora [NOME_ATTORE] risulta del tutto generico e non contiene l'indicazione del tipo di valvola (valvola biologica suina) che le si stava impiantando né delle successive conseguenze e cioè dell'obbligo di dover procedere, con quasi certezza, entro un arco di tempo di dieci-quindici anni alla sostituzione di tale valvola mediante un nuovo intervento chirurgico. Lo stupore della paziente nell'apprendere al suo risveglio dall'anestesia che le era stata impiantata una valvola suina così come riferisce il figlio [NOME_FIGLIO_1] sentito come teste, dimostra che la paziente ignorava la circostanza e non era contenta del tipo di operazione. In base a tale reazione riferita dal teste e considerati i rischi oggettivi di impianto e di future sostituzioni insiti nell'utilizzo di una valvola biologica, deve quindi ritenersi provato che la signora [NOME_ATTORE], ove richiesta, non avrebbe espresso il suo consenso per l'impianto di una valvola biologica ma avrebbe preferito una valvola meccanica che le avrebbe evitato il rischio di sottoporsi, di lì a dieci-quindici anni, ad un nuovo delicato intervento chirurgico.

Se corretta deve ritenersi l'indicazione chirurgica di sostituzione della valvola a fronte di trombosi valvolare, tuttavia la scelta di una valvola biologica anziché

di una valvola meccanica non risulta del tutto appropriata, non solo perché la paziente non aveva espresso alcun consenso a riguardo ma anche perché non si riscontrano giustificazioni tecniche nella descrizione dell'intervento tali da condizionare la scelta di questo tipo di valvola.

Con la responsabilità del medico chirurgo per avere impiantato con il primo intervento una valvola [PRODUTTORE_PROTESI_1] e con il secondo intervento una valvola biologica [PRODUTTORE_PROTESI_2] senza il consenso della paziente, occorre esaminare se concorra la responsabilità dell'[AZIENDA_OSPEDALIERA].

Va premesso che la struttura sanitaria pubblica può essere chiamata a rispondere nei confronti del paziente sia per il fatto colposo commesso dal medico suo dipendente o incaricato sia per il fatto colposo proprio, che può consistere nella difettosa sepsi degli ambienti ospedalieri, nella carente od omessa predisposizione di macchinari, strutture e presidi terapeutici, nella omessa predisposizione di turni efficienti di personale, nella culpa in vigilando o in eligendo in generale.

Nei confronti del paziente la struttura sanitaria (pubblica o privata) è obbligata in forza di un contratto atipico "di spedalità" o di "assistenza sanitaria" che si perfeziona con l'accettazione del malato presso la struttura e che ha per oggetto sia le prestazioni principali di carattere sanitario sia quelle accessorie di fornire assistenza, vitto e alloggio al malato.

Non ha rilevanza il fatto che la struttura per adempiere alle sue obbligazioni nei confronti del paziente si avvalga dell'opera di dipendenti o di collaboratori esterni posto che, comunque, in forza della regola generale posta dall'art. 1228 c.c. il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi ultimi.

Anche la responsabilità della struttura sanitaria va qualificata come responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e quindi l'onere probatorio di avere diligentemente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte incombe sulla struttura sanitaria al fine di dimostrare che inadempimento non vi è stato ovvero che, se inadempimento vi è stato, esso non è eziologicamente rilevante.

Nel caso in esame, rispetto al primo intervento chirurgico, la struttura sanitaria risponde nei confronti della paziente per culpa in vigilando sull'operato del chirurgo anche se, nei rapporti interni di responsabilità tra la struttura e il medico, risulta rilevante il fatto che l'ente ospedaliero sia stata parte offesa di una condotta delittuosa che ha portato alla scelta e al successivo acquisto da parte dell'ente ospedaliero di valvole non del tutto affidabili.

Per quanto concerne invece il secondo intervento la struttura sanitaria risponde per non avere vigilato sull'impartizione di una corretta informativa al paziente

mediante la predisposizione di moduli di consenso specifici e realmente informativi.

Per quanto concerne la liquidazione del danno l'appellante ha contestato il danno biologico-psichico permanente, liquidato dal giudice nel 5% e stimato in euro 11.257,41 all'epoca del sinistro, in quanto, anche qualora la signora [NOME_ATTORE] fosse stata sottoposta ad un diverso trattamento sanitario, non vivrebbe oggi priva di ansie e timori.

L'osservazione non coglie nel segno in quanto è diverso lo stato di animo di chi sa con certezza di dover essere sottoposto ad un intervento chirurgico delicato e gravato da un tasso di complicanze e di mortalità elevato, quale è quello di sostituzione di una valvola cardiaca biologica entro un periodo temporale tra i cinque e i quindici anni, dallo stato d'animo di colui che non paventa tale eventualità per avere subito l'impianto di una valvola meccanica di ben più lunga durata.

Il disturbo attuale manifestato dalla paziente di ansia di tipo cronico e moderato risulta ricollegato in particolare al secondo intervento praticato dal prof. [NOME_MEDICO] nel corso del quale venne applicata una valvola biologica.

Il chirurgo e l'ospedale dovranno rispondere altresì, in solido tra loro, nei confronti del paziente, dell'inabilità temporanea dipendente dall'esecuzione del secondo intervento chirurgico effettuato nel [DATA_INTERVENTO_2] per l'espianto della valvola meccanica mal funzionante.

Inoltre il chirurgo e la struttura ospedaliera dovranno rispondere, in solido tra loro, dell'inabilità temporanea prevedibile come dipendente dalla necessità, certa nell'an anche se non ancora nel quando, di sottoporsi ad un quinto intervento chirurgico.

Nei rapporti interni di ripartizione della responsabilità tra coobligati solidali (medico e struttura ospedaliera) occorre rilevare che sussiste un profilo certo di responsabilità dell'[AZIENDA_OSPEDALIERA] con riferimento al secondo intervento per culpa in vigilando sia in ordine alla scelta non appropriata di impiantare una valvola biologica sia in ordine alla mancata acquisizione di un consenso adeguatamente informato da parte della paziente, sicché, essendo sicuramente prevalente, nella scelta del tipo di valvola da impiantare e nell'informativa impartita alla paziente, la volontà del medico, pare equo confermare la graduazione della responsabilità nella misura disposta dal giudice di prime cure (70% a carico del chirurgo e 30% a carico dell'ente ospedaliero).

Più problematico risulta invece individuare un concorso di responsabilità nei rapporti interni tra [AZIENDA_OSPEDALIERA] e chirurgo con riferimento al primo intervento in quanto, in realtà, la scelta di impiantare valvole [PRODUTTORE_PROTESI_1] era dipesa esclusivamente dal chirurgo e all'ente ospedaliero non può essere neppure attribuito un difetto di diligenza

nell'averle acquistate in quanto l'ente pubblico fu in realtà persona offesa di un reato perpetrato ai suoi danni dal [NOME_MEDICO] medesimo in concorso con altri.

Tuttavia, mentre è da rigettare l'appello principale nella parte in cui ha contestato le statuizioni di manleva e la graduazione di responsabilità operata dal giudice di prime cure (70% a carico del prof. [NOME_MEDICO], 30% a carico dell'ente ospedaliero), non si può procedere ad una reformatio in peius, per il chirurgo, di tale misura di responsabilità per mancanza di specifica domanda nelle conclusioni rassegnate dall'[AZIENDA_OSPEDALIERA].

Per quanto concerne le spese di lite del presente grado, si ritiene in applicazione dei principi sulla soccombenza sulla questione della giurisdizione, che il prof. [NOME_MEDICO], l'[AZIENDA_OSPEDALIERA], e [ASSICURAZIONE_MEDICO] debbano pagare, in solido tra loro, le spese a [ENTE_CERTIFICATORE] che si liquidano in complessivi euro 4.655,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali (15%).

Parimenti in considerazione della reiezione dell'appello principale e dell'appello incidentale di [AZIENDA_OSPEDALIERA], il prof. [NOME_MEDICO] e l'[AZIENDA_OSPEDALIERA] debbono essere condannate, in solido tra loro, a rifondere alla signora [NOME_ATTORE] le spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali.

Ricorrono fondate ragioni per compensare per intero le spese di lite nel rapporto processuale tra prof. [NOME_MEDICO] e [AZIENDA_OSPEDALIERA].
L'[AZIENDA_OSPEDALIERA] deve, invece, essere condannata a rifondere le spese di lite a favore di [UNIVERSITA] e della compagnia assicuratrice di quest'ultima [ASSICURAZIONE_UNIVERSITA].

Considerata l'inammissibilità dell'appello incidentale di [ASSICURAZIONE_MEDICO] nei confronti di prof. [NOME_MEDICO], la compagnia assicuratrice deve essere condannata a pagare al prof. [NOME_MEDICO] la somma di euro 4.000,00 oltre iva cpa e spese generali.

Considerata l'inammissibilità per tardività dell'appello incidentale proposto da [ASSICURAZIONE_MEDICO] nei confronti di [AZIENDA_OSPEDALIERA] ricorrono fondate ragioni per compensare le spese di lite nel rapporto processuale tra le parti predette.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Quarta Civile, definitivamente pronunciando; respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
rigetta l'appello principale proposto da [NOME_MEDICO] nei confronti della sentenza del Trib. Torino n. [NUMERO_SENT_PARZIALE] depositata il

[DATA_SENTENZA_PARZIALE] e n. [NUMERO_SENTENZA_1] depositata il [DATA_SENTENZA_1] che conferma.

Dichiara inammissibili gli appelli incidentali proposti da [AZIENDA_OSPEDALIERA] nei confronti di [FORNITORE], [IMPORTATORE], [PRODUTTORE_PROTESI_1], [ENTE_CERTIFICATORE] e [UNIVERSITA].

Dichiara inammissibili gli appelli incidentali proposti da [ASSICURAZIONE_MEDICO] nei confronti di [FORNITORE], [IMPORTATORE], [PRODUTTORE_PROTESI_1], [ENTE_CERTIFICATORE] e di [AZIENDA_OSPEDALIERA].

Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da [ASSICURAZIONE_MEDICO] nei confronti di prof. [NOME_MEDICO].

Condanna il prof. [NOME_MEDICO], l'[AZIENDA_OSPEDALIERA], e [ASSICURAZIONE_MEDICO], in solido tra loro, a rifondere le spese di lite a [ENTE_CERTIFICATORE] che si liquidano in complessivi euro 4.655,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali (15%).

Condanna l'[AZIENDA_OSPEDALIERA] e il prof. [NOME_MEDICO], in solido tra loro, a rifondere alla signora [NOME_ATTORE] le spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali.

Compensa per intero le spese di lite tra [AZIENDA_OSPEDALIERA] e prof. [NOME_MEDICO].

Condanna [AZIENDA_OSPEDALIERA] a rifondere le spese di lite a favore di [UNIVERSITA] e della compagnia assicuratrice di quest'ultima [ASSICURAZIONE_UNIVERSITA] che si liquidano per il presente grado in euro 4.000,00 per ciascuna oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali.

CONDANNA [ASSICURAZIONE_MEDICO] a pagare per spese di lite del presente grado a prof. [NOME_MEDICO] la somma di euro 4.000,00 oltre iva cpa e spese generali.

Dichiara compensate per intero le spese di lite nel rapporto processuale tra [ASSICURAZIONE_MEDICO] e [AZIENDA_OSPEDALIERA].

Conferma nel resto le impugnate sentenze.

Così deciso in Torino il [DATA_DECISIONE]
Il Cons. est. DOTT. [NOME_CONSIGLIERE_REL]
Il Presidente DOTT. [NOME_PRESIDENTE]